

ATTO FINALE

PAGINA BIANCA

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità europee,

da una parte, e

del Presidente della Repubblica socialista federativa di
Iugoslavia,

dall'altra,

riuniti a Belgrado il due aprile millenovecentoottanta
per la firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità
economica europea e la Repubblica socialista federativa di
Iugoslavia,

all'atto della firma di tale accordo hanno

- adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti elencate in appresso :

1. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 nonché agli articoli 21, 22 e 23
2. Dichiarazione comune relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Jugoslavia
3. Dichiarazione comune relativa alla zona istituita dagli accordi firmati ad Osimo
4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo
5. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 3
6. Dichiarazione di intenti delle parti contraenti
7. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione e ai contatti fra l'Assemblea parlamentare europea e i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I.
8. Dichiarazione comune relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità
9. Dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso :

1. Dichiarazione della Jugoslavia relativa all'articolo 24
2. Dichiarazione della Jugoslavia relativa a taluni prodotti agricoli
3. Dichiarazione della Comunità relativa al regime comunitario applicabile all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Jugoslavia
4. Dichiarazione della Comunità relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo
5. Dichiarazione della Comunità relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n° 2
6. Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 29 del protocollo n° 3
7. Dichiarazione della Comunità relativa al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate
8. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino

e preso atto :

- dello scambio di lettere relativo alle operazioni di lavorazione e di trasformazione di taluni articoli tessili

- dello scambio di lettere relativo alla manodopera iugoslava occupata nella Comunità.


Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità, alle stesse condizioni dell'accordo di cooperazione.

Fatto a Belgrado, addì due aprile millenovecentoottanta.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,




Joseph TROUVEROY

For Hendes Majestat Danmarks Dronning,




Peter MEYER MICHAELSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,




Horst GRABERT

Pour le Président de la République française,



Yves PAGNIEZ


For the President of Ireland,



Brendan DILLON

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per il Presidente della Repubblica italiana,




Attilio RUFFINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,




Paul HELHINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,




D. F. van der MEI

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,



R. A. FARQUHARSON

For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,




Attilio RUFFINI



Wilhelm HAFERKAMP

Za Predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,



Josip VRHOVEC

Dichiarazione comune
relativa al protocollo n° 1
nonché agli articoli 21, 22 e 23

La Comunità e la Jugoslavia convengono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui al protocollo n° 1 nonché i contingenti tariffari comunitari di cui agli articoli 21, 22 e 23 saranno applicati "pro rata temporis".

Dichiarazione comune
relativa al regime comunitario
da applicare all'importazione di giovani bovini maschi
destinati all'ingrasso, originari
e provenienti dalla Jugoslavia

La Comunità e la Jugoslavia convengono che la sospensione al 30 % del prelievo integrale venga applicata ad una quantità massima di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso il cui livello è fissato ogni anno dal Consiglio delle Comunità europee, conformemente al regolamento (CEE) n° 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per la redazione del bilancio estimativo la Comunità e la Jugoslavia applicano la seguente procedura di collaborazione :

1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri della Comunità circa il rispettivo fabbisogno di animali destinati all'ingrasso.

Sulla base di questi dati e alla luce delle loro previsioni, essi formulano una stima globale del fabbisogno comunitario.

2. Le competenti autorità iugoslave verranno informate di queste stime.
3. Verranno quindi organizzate con la massima sollecitudine riunioni tra le autorità competenti iugoslave ed i servizi della Commissione. Le riunioni saranno destinate :
 - ad uno scambio di opinioni sull'insieme del mercato della carne bovina nella Comunità, nonché sulle prospettive di produzione e di consumo ;
 - ad un'analisi comparativa degli elementi che permettono di formulare le stime del fabbisogno comunitario in materia di animali vivi destinati all'ingrasso ;
 - ad uno scambio delle informazioni riguardanti le possibilità di esportazione della Jugoslavia.
4. A conclusione di dette riunioni, la Commissione redige un progetto di bilancio da trasmettere al Consiglio, prendendo in considerazione tutti gli elementi che sono emersi dalle discussioni e che si prestano ad una valutazione quantitativa quanto più possibile realistica.

Il progetto di bilancio trasmesso al Consiglio sarà corredato di un documento che riporta il contenuto essenziale delle opinioni espresse dai partecipanti sul fabbisogno della Comunità e sulle loro possibilità di esportazione in ordine ai prodotti in causa.

5. Questo bilancio dovrebbe essere redatto in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e da permettere un aumento delle importazioni in funzione dell'incremento del fabbisogno comunitario, tenendo conto della prevedibile espansione di questo mercato.

Alla luce di quanto precede, si suppone che i livelli annui delle importazioni di animali destinati all'ingrasso a titolo del bilancio presentino una tendenza al rialzo per un periodo di vari anni, in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario.

Dichiarazione comune
relativa alla zona istituita dagli accordi
firmati ad Osimo

Consapevoli dell'importanza annessa allo sviluppo della zona franca istituita dagli accordi firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, le parti contraenti riaffermano la loro volontà di conferire tutto l'interesse possibile all'applicazione delle disposizioni dell'accordo inerenti allo sviluppo della zona suddetta.

A tal fine esse ritengono indispensabile, oltre alla necessità di sviluppare in modo particolare le azioni di cooperazione volte a favorire gli investimenti nella zona franca, l'attuazione di misure di promozione commerciale, nella più ampia misura compatibile con l'accordo.

Di conseguenza esse hanno convenuto che i prodotti che saranno fabbricati nella zona potranno beneficiare di un regime all'importazione per quanto possibile favorevole e stabile. A tal fine, esse ritengono necessario dispensare detti prodotti dalle misure che esse potrebbero essere indotte ad attuare a norma degli articoli 20 e 29 o del protocollo n° 1. Tenuto conto degli obiettivi da conseguire ne deriverà, particolarmente per il Consiglio di cooperazione, la necessità, in caso di determinazione di massimali tariffari, di accordare un trattamento speciale ai prodotti che hanno acquisito l'origine nella zona e, di conseguenza, di stabilire detti massimali ad un livello che garantisca l'effettivo beneficio del regime speciale deciso per i prodotti in causa, senza compromettere l'obiettivo di evitare le perturbazioni sul mercato.

Inoltre, nell'ambito dell'applicazione degli articoli 20 o 29 dell'accordo, le parti contraenti definiranno le condizioni atte ad agevolare la commercializzazione dei prodotti fabbricati nella zona.

Dichiarazione comune
relativa all'articolo 42 dell'accordo

Le parti contraenti decidono che, nell'ambito del Consiglio di cooperazione, le modalità che si rivelassero necessarie per constatare che i prodotti contemplati all'articolo 42 hanno acquisito l'origine nella zona istituita dagli accordi firmati ad Osimo saranno stabilite nel più breve tempo possibile per tener conto, in particolare, dello sviluppo della zona suddetta.

**Dichiarazione comune
relativa al protocollo n° 3**

Per quanto riguarda la Jugoslavia, l'espressione "autorità doganali" contenuta nel protocollo n° 3 comprende anche le autorità pubbliche autorizzate in questo paese in materia di rilascio, di visto e di controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e di eventuale controllo di autenticità dei formulari EUR 2.

**Dichiarazione di intenti
delle parti contraenti**

1. Ambo le parti precisano che l'applicazione dell'accordo implica da parte loro l'impegno, in funzione del rispettivo sviluppo economico, di promuovere, ogniqualvolta possibile, la presa in considerazione favorevole dei reciproci interessi commerciali, economici e finanziari.

2. Esse concordano di presentare ogni anno all'esame del Consiglio di cooperazione le misure attuate da entrambe le parti in applicazione del paragrafo 1, nonché le disposizioni relative ai regimi speciali contemplati nell'accordo.

Dichiarazione comune
relativa alla cooperazione e ai contatti fra
l'Assemblea parlamentare europea ed
i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I.

Le parti contraenti hanno deciso di contribuire al proseguimento della cooperazione e dei contatti stabiliti tra l'Assemblea parlamentare europea ed i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I.

Dichiarazione comune
relativa alla presentazione dell'accordo al GATT
da parte della Comunità

Le parti contraenti dell'accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

Dichiarazione interpretativa
relativa alla nozione di "parti contraenti"
che figura nell'accordo

La Comunità economica europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono di interpretare l'accordo nel senso che l'espressione "parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità.

Dichiarazione della Jugoslavia
relativa all'articolo 24

La Jugoslavia si impegna affinché la somma delle sue esportazioni dei prodotti riportati all'allegato C dell'accordo non superi in nessun caso il volume indicato all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), nella situazione di mercato di cui al suddetto paragrafo.

**Dichiarazione della Jugoslavia
relativa a taluni prodotti agricoli**

Considerata l'entità delle sue esportazioni agricole nel mercato comunitario e l'evoluzione sfavorevole di queste esportazioni, la Jugoslavia ha ribadito il proprio interesse per i prodotti appartenenti ai settori degli ortofrutticoli freschi e conservati, delle conserve di carni suine, delle carni ovine, del vino e del tabacco. Essa presenterà la questione al Consiglio di cooperazione al fine di ricercare soluzioni adeguate, conformemente agli scopi contemplati dall'accordo.

**Dichiarazione della Comunità
relativa al regime comunitario applicabile
all'importazione di giovani bovini maschi
destinati all'ingrasso,
originari e provenienti dalla Jugoslavia**

Durante il periodo di validità dell'accordo e per una quantità da determinare conformemente alla procedura concordata nella relativa dichiarazione comune, la Comunità si impegna a limitare al 30 % del prelievo integrale l'importo del prelievo applicabile all'importazione dei giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o pari a 300 kg, della voce 01.02 A (I ex b), originari e provenienti dalla Jugoslavia.

Dichiarazione della Comunità
relativa all'applicazione regionale
di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 35 e 36 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità degli articoli 37 e 38, nonché a norma dell'articolo 40, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

**Dichiarazione della Comunità
relativa all'unità di conto europea
di cui all'articolo 2 del protocollo n° 2**

—————

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del protocollo n° 2 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità :

Marco tedesco	0,828
Sterlina inglese	0,0885
Franco francese	1,15
Lira italiana	109
Fiorino olandese	0,286
Franco belga	3,66
Franco lussemburghese	0,14
Corona danese	0,217
Lira sterlina irlandese	0,00759.

Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al primo comma. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle varie monete nazionali sono disponibili quotidianamente ; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

—————

Dichiarazione della Comunità
relativa all'articolo 29
del protocollo n° 3

Nell'intento di evitare per quanto possibile le distorsioni tra i regimi da essa applicati nelle relazioni con i partner commerciali e riferendosi all'articolo 29 del protocollo n° 3, la Comunità si riserva, durante l'applicazione dell'accordo, di presentare all'esame del Consiglio di cooperazione la possibilità di instaurare misure che non consentano, per i prodotti impiegati, la restituzione dei dazi doganali o il beneficio dell'esonero dai dazi doganali sotto qualsiasi forma.

Dichiarazione della Comunità
relativa al sistema
delle preferenze tariffarie generalizzate

1. La Comunità dichiara che l'accordo non pregiudica il mantenimento della Jugoslavia nell'elenco dei paesi beneficiari dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità.
 2. Il paragrafo 1 sarà applicato in conformità con le pertinenti disposizioni dell'accordo.
-

Dichiarazione
del rappresentante della Repubblica federale di Germania
sull'applicazione dell'accordo a Berlino

L'accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.

SCAMBIO DI LETTERE
RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE E DI TRASFORMAZIONE
DI TALUNI ARTICOLI TESSILI

PAGINA BIANCA

Signor Presidente,

mi prego di notificarLe la seguente comunicazione :

La Comunità si riserva il diritto di attuare disposizioni riguardanti le operazioni di lavorazione e di trasformazione degli articoli tessili, le quali saranno subordinate ad autorizzazione ; dette disposizioni sostituiranno quelle attualmente in vigore in taluni Stati membri della Comunità.

A questo proposito, la Comunità cercherà di mantenere le correnti di scambio instauratesi finora con la Jugoslavia.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta stima.

Presidente della delegazione
della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue :

"mi pregio di notificarLe la seguente comunicazione :

La Comunità si riserva il diritto di attuare disposizioni riguardanti le operazioni di lavorazione e di trasformazione degli articoli tessili, le quali saranno subordinate ad autorizzazione ; dette disposizioni sostituiranno quelle attualmente in vigore in taluni Stati membri della Comunità.

A questo proposito, la Comunità cercherà di mantenere le correnti di scambio instauratesi finora con la Jugoslavia.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera."

Mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta stima.

Presidente della delegazione
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

**SCAMBIO DI LETTERE
RELATIVO ALLA MANODOPERA IUGOSLAVA
OCCUPATA NELLA COMUNITÀ**

PAGINA BIANCA

Signor Presidente,

mi prego informarLa a nome degli Stati membri della Comunità che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nell'ambito di colloqui da prevedere a tal fine, sulla situazione della manodopera iugoslava occupata nella Comunità.

Questi scambi di opinioni saranno intesi ad esaminare le possibilità di compiere progressi nella realizzazione dell'uguaglianza del trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari nonché dei membri delle loro famiglie in fatto di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle vigenti disposizioni comunitarie.

Gli scambi di opinioni, che non dovranno riguardare le materie contemplate dall'accordo, verteranno in particolare sui problemi socio-culturali e soprattutto sulle azioni che potrebbero essere intraprese con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia al fine di promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine e di mantenere i legami con la cultura di detto paese.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e precisare nel contempo che la Jugoslavia intende partecipare alle succitate azioni soprattutto sul piano delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali.

Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia più alta considerazione.

Presidente della delegazione
della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue :

"mi pregio informarla a nome degli Stati membri della Comunità che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nell'ambito di colloqui da prevedere a tal fine, sulla situazione della manodopera iugoslava occupata nella Comunità.

Questi scambi di opinioni saranno intesi ad esaminare le possibilità di compiere progressi nella realizzazione dell'uguaglianza del trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari nonché dei membri delle loro famiglie in fatto di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle vigenti disposizioni comunitarie.

Gli scambi di opinioni, che non dovranno riguardare le materie contemplate dall'accordo, verteranno in particolare sui problemi socio-culturali e soprattutto sulle azioni che potrebbero essere intraprese con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia al fine di promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine e di mantenere i legami con la cultura di detto paese.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e precisare nel contempo che la Jugoslavia intende partecipare alle succitate azioni soprattutto sul piano delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali."

Mi pregio accusare ricevuta della lettera di cui sopra e preciso nel contempo che la Jugoslavia intende partecipare alle succitate azioni soprattutto sul piano delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali.

Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia più alta considerazione.

Presidente della delegazione
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

ACCORDO
TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA
REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
da un lato, e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,
dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità ;

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO :

ARTICOLO 1

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato..

TITOLO I

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 2

Nel settore commerciale il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un miglior equilibrio dei loro scambi commerciali, al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti iugoslavi al mercato comunitario.

ARTICOLO 3

1. Ferme restando le speciali disposizioni di cui al paragrafo 2, i prodotti originari della Jugoslavia sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente ed esenti da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

2. Le importazioni dei prodotti elencati qui di seguito sono subordinate ad un sistema di massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi, conformemente ai paragrafi 3-7 ; i massimali fissati per l'anno dell'entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fianco di ciascun prodotto.

N° della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.01	<p>Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse :</p> <p>A. Ghisa specolare (spiegel)</p> <p>B. Ghise ematiti</p> <p>C. Ghise fosforose</p> <p>D. Ghise non nominate :</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altre</p>	19.978
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	29.002
73.10	<p>Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine :</p> <p>A. semplicemente laminate o estruse a caldo</p> <p>D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. semplicemente placcate :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) laminate o estruse a caldo</p>	19.010
73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :</p> <p>A. Profilati :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) semplicemente placcati :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. laminati o estrusi a caldo</p> <p>B. Palancole</p>	2.708
73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :</p> <p>A. semplicemente laminati a caldo</p> <p>B. semplicemente laminati a freddo :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a)</p> <p>C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. stagnati :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Latta</p> <p style="padding-left: 20px;">V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) semplicemente placcati :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. laminati a caldo</p>	5.607
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :</p> <p>A. Lamiere dette "magnetiche"</p> <p>B. altre lamiere :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. semplicemente laminate a caldo</p>	

a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.13 (segue)	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore : b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm c) di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate : a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare : 2. altre	34.453
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n° 73.06 al n° 73.14 incluso : A. Acciai fini al carbonio : I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni : b) altri : 1. Lingotti 2. Blumi, billette, bramme, bidoni III. Sbozzi in rotoli per lamiera IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati : b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) : 1. semplicemente placcati : aa) laminati o estrusi a caldo VI. Nastri : a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : 1. semplicemente placcati : aa) laminati a caldo VII. Lamiera : a) semplicemente laminate a caldo b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore : 2. inferiore a 3 mm c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d) altrimenti foggiate o lavorate : 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.15 (segue)	<p>B. Acciai legati :</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p>b) altri :</p> <p>1. Lingotti :</p> <p>bb) altri</p> <p>2. Blumi, billette, bramme, bidoni</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri :</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiera :</p> <p>a) Lamiera dette "magnetiche"</p> <p>b) altre lamiera :</p> <p>1. semplicemente laminate a caldo</p> <p>2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>bb) inferiore a 3 mm</p> <p>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>4. altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p>	18.741

3. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 2, può essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
4. Se per due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono state inferiori all'80 % dell'importo stabilito, la Comunità può soprassedere all'applicazione di detto massimale.
5. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, gli importi dei massimali indicati al paragrafo 2 sono maggiorati del 5 % ogni anno.
6. In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità di rinnovare per un anno il o i massimali stabiliti per l'anno precedente.
7. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il Comitato misto per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il Comitato misto stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del Comitato misto entro questo termine, la Comunità può prendere le misure necessarie. Tuttavia dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni dei paragrafi 2-6, alle condizioni stabilite da questi ultimi.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di Comitato misto, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione sul rispettivo mercato delle parti contraenti. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio ed a lungo termine.

Il Comitato misto esamina periodicamente le misure prese a norma del primo comma per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.

ARTICOLO 4

Le disposizioni degli articoli 26-40 dell'accordo di cooperazione si applicano *mutatis mutandis* al presente accordo.

ARTICOLO 5

Le disposizioni che determinano le norme d'origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si applicano al presente accordo.

ARTICOLO 6

1. Se le offerte presentate dagli operatori economici iugoslavi rischiano di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, l'altra parte contraente può attuare le misure appropriate, alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le parti/contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se la Jugoslavia non ha messo fine alle pratiche in questione entro il termine fissato dal Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, l'altra parte contraente può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per porvi fine ; in particolare, essa può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

ARTICOLO 7

L'accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.

ARTICOLO 10

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, a richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

ARTICOLO 11

Le disposizioni degli articoli 41-43 e 53-57 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

TITOLO IIDISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 8

1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 9

1. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

ARTICOLO 12

1. Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la parte essenziale degli scambi tra le parti contraenti viene effettuata a tappe. La durata della prima tappa viene fissata a cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regime relativo agli scambi commerciali.

2. Un anno prima dello spirare del regime di cui al titolo I, le parti contraenti avviano negoziati secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, al fine di determinare il successivo regime degli scambi commerciali, alla luce dei risultati del presente accordo, della situazione economica in Jugoslavia e nella Comunità e tenuto soprattutto conto del grado di sviluppo raggiunto dalla Jugoslavia, per effettuare da ambo le parti dei progressi sulla via del conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 13

Il presente accordo si applica al territorio in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni fissate dal trattato stesso, e al territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

ARTICOLO 14

L'allegato, le dichiarazioni e lo scambio di lettere che figurano nell'atto finale fanno parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 15

Ciascuna parte contraente puo' denunciare il presente accordo con preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 16

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbo-croata, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 17


Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.


Fatto a Belgrado, addì due aprile millenovecentoottanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,




Joseph TROUVEROY

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,




PETER MEYER MICHAELSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,




HOUT GRABERT

Pour le Président de la République française,




YVES PAGNIEZ

For the President of Ireland,



Brendan DILLON


Per il Presidente della Repubblica italiana,


Attilio RUFFINI


Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,


Paul HELMINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,


D.F. van der MEI


For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland,


R. A. FARQUHARSON

For Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
Per la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,


Wilhelm HAFERKAMP

Za Predsednika Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije,


Tomislav IRVOVC

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

N° della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci
26.01	<p>Minerali metallurgici, anche arricchiti ; piriti di ferro arrostiti (cenere di piriti) :</p> <p>A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostiti (cenere di piriti) :</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso</p>
26.02	<p>Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio :</p> <p>A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno)</p>
27.01	<p>Carburi fossili ; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili</p>
27.02	<p>Ligniti e agglomerati di ligniti</p>
27.04	<p>Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati o non ; carbone di storta :</p> <p>A. Coke e semi-coke di carbon fossile :</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>B. Coke e semi-coke di lignite</p>
73.01	<p>Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse</p>
73.02	<p>Ferro-leghe :</p> <p>A. Ferro manganese :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro manganese carburato)</p>
73.03	<p>Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio</p>
73.05	<p>Polveri di ferro o di acciaio ; ferro e acciaio spugnoso (spugna) :</p> <p>B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)</p>
73.06	<p>Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse</p>
73.07	<p>Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbazzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbazzi di forgia) :</p> <p>A. Blumi e billette :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. laminati</p> <p>B. Bramme e bidoni :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. laminati</p>
73.08	<p>Sbazzi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio</p>
73.09	<p>Larghi piatti, di ferro o di acciaio</p>
73.10	<p>Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordone) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine :</p> <p>A. semplicemente laminate o estruse a caldo</p> <p>B. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. semplicemente placcate :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) laminate o estruse a caldo</p>

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della nomenclatura . del CCD	Designazione delle merci
73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :</p> <p>A. Profilati :</p> <p>I. semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>a) semplicemente placcati :</p> <p>1. laminati o estrusi a caldo</p> <p>B. Palancole</p>
73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :</p> <p>A. semplicemente laminati a caldo</p> <p>B. semplicemente laminati a freddo :</p> <p>I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)</p> <p>C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>III. stagnati :</p> <p>a) Latta</p> <p>V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) :</p> <p>a) semplicemente placcati :</p> <p>1. laminati a caldo</p>
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :</p> <p>A. Lamiere dette "magnetiche"</p> <p>B. altre lamiere :</p> <p>I. semplicemente laminate a caldo</p> <p>II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm</p> <p>c) di 1 mm o meno</p> <p>III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare</p> <p>IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :</p> <p>b) stagnate :</p> <p>1. Latta</p> <p>2. altre</p> <p>c) zincate o piombate</p> <p>d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)</p> <p>V. altrimenti forgiate o lavorate :</p> <p>a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :</p> <p>2. altre</p>
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n° 73.06 al n° 73.14 incluso :</p> <p>A. Acciai fini al carbonio :</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p>b) altri</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. Larghi piatti</p>

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci
73.15	<p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri :</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiere :</p> <p>a) semplicemente laminate a caldo</p> <p>b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>2. inferiore a 3 mm</p> <p>c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>d) altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p> <p>B. Acciai legati :</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p>b) altri</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiere</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri :</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiere :</p> <p>a) Lamiere dette "magnetiche"</p> <p>b) altre lamiere :</p> <p>1. semplicemente laminate a caldo</p> <p>2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>bb) inferiore a 3 mm</p> <p>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>4. altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p>

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci
73.16	<p>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :</p> <p>A. Rotaie :</p> <p> II. altre</p> <p>B. Controrotaie</p> <p>C. Traverse</p> <p>D. Stecche e piastre d'appoggio :</p> <p> I. laminate</p>

ATTO FINALE

I rappresentanti

del Regno del Belgio,

del Regno di Danimarca,

della Repubblica federale di Germania,

della Repubblica francese,

dell'Irlanda,

della Repubblica italiana,

del Granducato di Lussemburgo,

del Regno dei Paesi Bassi,

del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e

della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,

riuniti a Belgrado il due aprile millenovecentottanta,

per la firma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro,

all'atto della firma di tale accordo hanno

- adottato le seguenti dichiarazioni allegate al presente atto :

- dichiarazione comune relativa all'articolo 3

- dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo

- preso atto delle dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto :

1) Dichiarazione della Comunità relativa al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate


2) Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino

- e preso atto :


- dello scambio di lettere relativo all'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Belgrado, addì due aprile millenovecentoottanta.


Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,


Joseph TROUVEROY


For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,


Peter MEYER MICHAELSEN


Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,


Horst GRABERT


Pour le Président de la République française,


Yves PAGNIEZ

For the President of Ireland,


Brendan DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana,



Attilio RUFFINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,



Paul HELTINGER


Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,


D.F. van der MEI


For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland,

R. A. Farquharson.
R. A. FARQUHARSON

For Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
Per la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,


Wilhelm HAFERKAMP

Za Predsednika Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije,


Josip VRHOVEC

Dichiarazione comune
relativa all'articolo 3

La Comunità e la Jugoslavia convengono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 3 saranno applicati "pro rata temporis".

Dichiarazione interpretativa
relativa alla nozione di
"parti contraenti" che figura nell'accordo

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono di interpretare l'accordo nel senso che l'espressione "parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

**Dichiarazione della Comunità
relativa al sistema delle preferenze
tariffarie generalizzate**

1. La Comunità dichiara che l'accordo non pregiudica il mantenimento della Jugoslavia nell'elenco dei paesi beneficiari dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità.

2. Il paragrafo 1 sarà applicato in conformità con le pertinenti disposizioni dell'accordo.

**Dichiarazione del rappresentante
della Repubblica federale di Germania
sull'applicazione dell'accordo a Berlino**

L'accordo si applica anche al Land Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.

PAGINA BIANCA

SCAMBIO DI LETTERE
RELATIVO ALL'ARTICOLO 60 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

PAGINA BIANCA

Signor Presidente,

a seguito dei negoziati per la conclusione di un accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, svoltisi tra i rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e i rappresentanti delle Comunità europee, che trattavano a nome delle rispettive autorità, mi pregio comunicarLe l'accordo delle mie autorità su quanto segue :

I rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed i rappresentanti della Comunità decidono di elaborare in sede di Comitato misto le misure che consentiranno, durante la prima tappa dell'accordo, di applicare reciprocamente le norme di prezzo stabilite all'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative disposizioni di applicazione.

Prendo atto che le vendite di prodotti siderurgici effettuate nella Comunità dagli esportatori iugoslavi sono soggette al regime dei prezzi di base all'importazione pubblicati nella Gazzetta delle Comunità europee n° L 344 del 31 dicembre 1979.

Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia più alta considerazione.

Presidente della delegazione
delle Comunità europee

Signor Presidente,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue :

"a seguito dei negoziati per la conclusione di un accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, svoltisi tra i rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e i rappresentanti delle Comunità europee, che trattavano a nome delle rispettive autorità, mi prego comunicarLe l'accordo delle mie autorità su quanto segue :

I rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed i rappresentanti della Comunità decidono di elaborare in sede di Comitato misto le misure che consentiranno, durante la prima tappa dell'accordo, di applicare reciprocamente le norme di prezzo stabilite all'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative disposizioni di applicazione.

Prendo atto che le vendite di prodotti siderurgici effettuate nella Comunità dagli esportatori jugoslavi sono soggette al regime dei prezzi di base all'importazione pubblicati nella Gazzetta delle Comunità europee n° L 344 del 31 dicembre 1979."

Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia più alta considerazione.

Presidente della delegazione
della Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
RECANTE MODIFICA DELL'ALLEGATO «A» DELL'ACCORDO PROVVISORIO
FRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA
RELATIVO AGLI SCAMBI COMMERCIALI
ED ALLA COOPERAZIONE COMMERCIALE

PAGINA BIANCA

Lettera n° 1

Belgrado, 3 aprile 1981

Signora Presidentessa,

mi prego informarLa che un errore materiale figura nell'allegato A dell'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, firmato tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Dato che questo errore conduce ad un risultato diverso da quello ricercato dalle parti in merito al regime applicabile alle importazioni di taluni prodotti della sottovoce 29.04 della tariffa doganale comune, originari dalla Jugoslavia, occorre modificare l'allegato A come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03 a 24.02))) invariato
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. D-Mannitolo (mannite) III. D-Glucitolo (sorbite)
35.01 a 38.19))) invariato

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di confermarmi nel contempo l'accordo della Sua delegazione sul suo contenuto.

Voglia gradire, Signora Presidentessa, l'espressione della mia più alta considerazione.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

Lettera n° 2

Belgrado, 3 aprile 1981

Signor Presidente,

con la Sua lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue :

"mi prego informarLa che un errore materiale figura nell'allegato A dell'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, firmato tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Dato che questo errore conduce ad un risultato diverso da quello ricercato dalle parti in merito al regime applicabile alle importazioni di taluni prodotti della sottovoce 29.04 della tariffa doganale comune, originari dalla Jugoslavia, occorre modificare l'allegato A come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03 a 24.02)) invariato)
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. D-Mannitolo (mannite) III. D-Glucitolo (sorbite)
35.01 a 38.19)) invariato)

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di confermarmi nel contempo l'accordo della Sua delegazione sul suo contenuto."

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera e Le confermo l'accordo della mia delegazione sul suo contenuto.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

A nome del
Consiglio esecutivo federale della
Repubblica socialista federativa
di Jugoslavia
